

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

TRA

La Fondazione Boschi Di Stefano con sede legale in Via Giorgio Jan, 15 a Milano - CF 97243850159, rappresentata dall'Avv. Ezio Antonini, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito Fondazione);

E

Il Comune di Milano - Area Musei d'Arte Moderna e Contemporanea della Direzione Cultura (di seguito Comune), con sede legale in Piazza della Scala, 3 - 20121 - Milano, CF/P.I. 01199250158, rappresentata dal Dott. Gianfranco Maraniello, in qualità di Direttore

PREMESSO CHE

- La Fondazione Boschi Di Stefano è Ente partecipato dal Comune di Milano, sia in termini di controllo maggioritario che il Comune esercita sull'attività svolta dalla Fondazione stessa, che per il fatto di essere stata costituita anche dal Comune di Milano;
- per quanto riguarda il D.Lgs. 33/2013, la Fondazione rientra nel campo di applicazione dell'art. 2 bis, comma 3;
- la Fondazione è soggetta alla vigilanza di cui all'articolo 25 del Codice Civile;
- la Fondazione svolge, in via secondaria, attività di pubblico interesse disciplinate dal Diritto Nazionale o dell'Unione Europea;
- la Fondazione ha adottato un modello di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
- la Fondazione intende integrare il predetto modello di organizzazione e gestione, al fine di individuare quali attività da essa svolte rientrino tra quelle di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, nonché di adottare misure di organizzazione e di gestione

idonee a prevenire, nell'ambito di tali attività, fenomeni di corruzione e di illegalità;

- il Comune di Milano eroga, annualmente, contributi ad Enti ed Istituzioni diverse, in riconoscimento dell'attività di pubblico interesse da essi svolta nei vari settori della vita cittadina, previa verifica dei presupposti relativi all'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 nonché, alla pubblicazione dei dati e delle informazioni relativi agli appalti eventualmente effettuati ed in conformità ad apposito Protocollo di legalità da stipularsi con il Comune di Milano;
- la Fondazione e il Comune di Milano sottoscrivono il presente Protocollo di legalità, impegnandosi, nel corso della durata dello stesso ed alla luce delle risultanze della sua applicazione, a elaborare le modificazioni ed integrazioni dello stesso e dell'allegato patto d'integrità (di cui al successivo n. 3) che si rendessero necessarie per assicurare un miglior adempimento, da parte della Fondazione, degli obblighi di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione Europea svolte dalla Fondazione sono: a) l'aggiudicazione ed esecuzione degli appalti disciplinati dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); b) le assunzioni di personale anche a tempo determinato e le procedure di conferimento di incarichi professionali funzionali all'espletamento delle attività di pubblico interesse svolte.
2. La Fondazione si impegna ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico previsti dalla normativa vigente in relazione alle attività sopra indicate. La Fondazione continuerà, inoltre, a rendere pubblici, nel rispetto della privacy degli interessati e della tutela del segreto aziendale della Fondazione, quei dati, informazioni e documenti indicati nel decreto



legislativo n. 33/13, alla cui pubblicazione la Fondazione non è tenuta ai sensi della normativa vigente ma che possono essere di interesse per gli stakeholders della Fondazione.

3. La Fondazione si impegna a far sottoscrivere il Patto di integrità (accluso al presente Protocollo quale Allegato A) ad ogni operatore economico che (i) presenti alla Fondazione una domanda di partecipazione e/o un'offerta; ovvero (ii) sottoscriva con la Fondazione un contratto pubblico (in questo caso la Fondazione si impegna, in alternativa, ad inserire le previsioni del Patto di integrità quali clausole del contratto sottoscritto). La Fondazione si impegna, altresì, ad inserire (i) negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia in base alla quale la mancata sottoscrizione o il mancato rispetto del Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara e causa di risoluzione del contratto, e (ii) nei contratti pubblici una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, per il caso in cui l'operatore economico sia inadempiente al Patto di integrità.

4. La Fondazione si impegna ad integrare il proprio modello di organizzazione e gestione di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo di Legalità, con la previsione di adeguati mezzi per la tutela dei dipendenti o collaboratori che segnalano illeciti di cui all'articolo 2 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

Allegato: A - modello di Patto di integrità.

Milano,

p. Il Comune di Milano - Area Musei d'Arte Moderna e Contemporanea della Direzione Cultura

Il Direttore

Dott. Gianfranco Maraniello

p. La Fondazione Boschi Di Stefano

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Milano



Comune
di Milano

Avv. Ezio Antonini

**ALLEGATO A****PATTO DI INTEGRITA'****TRA**

la Fondazione Boschi Di Stefano con sede legale in Via Giorgio Jan, 15 a Milano - CF 97243850159, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di, al numero(di seguito la **Fondazione**)

E

[•] (C.F. e Partita IVA: [•]), con sede legale a [•], in via [•], iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di [•] al n. [•] (di seguito "l'Operatore"); - dall'altra parte - con riferimento al contratto stipulato in data odierna tra la Fondazione e l'Operatore (di seguito "il Contratto"), al quale è allegato il presente Patto di integrità (di seguito indicato anche come "il Patto"), che costituisce parte integrante del Contratto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. La Fondazione e l'Operatore si obbligano, nell'esecuzione del Contratto, a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, buona fede e correttezza.
2. L'Operatore dichiara e garantisce:
 - a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto e di non avere corrisposto, né promesso di corrispondere, a terzi, né direttamente né indirettamente, denaro o altre utilità a titolo di intermediazione;
 - b) che l'Operatore ovvero parti correlate dell'Operatore non hanno cause pendenti o rapporti di debito o credito rilevanti con la Fondazione, diversi da quelli relativi al Contratto, e salvo quanto previsto alla lettera b) del successivo numero 3;
 - c) di non aver concluso e che non concluderà contratti di lavoro subordinato o autonomo, e



comunque di non aver attribuito e che non attribuirà incarichi, ad ex dipendenti della Fondazione, cessati dal rapporto di lavoro nei tre anni antecedenti la stipula del Contratto;

d) che non si è accordato, né si accorderà, con altre imprese per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

e) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

f) che nei suoi confronti e nei confronti di ciascuna delle imprese della Filiera delle Imprese del Contratto non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2011, n. 159;

g) nessuno degli amministratori, dei procuratori o delle persone che determina le scelte e gli indirizzi dell'Operatore, nonché nessun lavoratore impiegato per l'esecuzione del Contratto, risulta destinatario di una misura di prevenzione personale applicata dall'Autorità. La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Milano;

h) di essere iscritto, ove tenuto per legge, al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con espressa indicazione dell'oggetto sociale inerente alla tipologia del Contratto;

i) di aver redatto, ove tenuto per legge, il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

j) di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L'Operatore si obbliga a:



- a) non corrispondere ad alcuno denaro o altre utilità, al di fuori di quanto previsto contrattualmente, al fine di facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto;
- b) segnalare tempestivamente alla Fondazione, con un'informativa chiara, veritiera, corretta e completa, eventuali situazioni di conflitto d'interesse di cui alla lettera b), del precedente numero 2;
- c) denunciare all'Autorità Giudiziaria o alle Forze di Polizia ogni fatto o tentativo di costrizione, induzione indebita, minaccia, violenza o comunque condizionamento illecito (come, ad esempio, richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinati soggetti, danneggiamenti o furti di beni, etc.), che in qualunque forma e modalità si manifesti, prima della stipula del Contratto o nel corso di esecuzione dello stesso, nei confronti dell'Operatore, dei componenti la compagine sociale o associativa dell'Operatore, degli amministratori, dei procuratori o dei dipendenti dell'Operatore o dei loro familiari;
- d) denunciare all'Autorità Giudiziaria o alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità non dovuta e, comunque, ogni interferenza illecita che si manifesti, prima della stipula del Contratto o nel corso di esecuzione dello stesso, nei confronti dell'Operatore, dei componenti la compagine sociale o associativa dell'Operatore, degli amministratori, dei procuratori o dei dipendenti dell'Operatore o dei loro familiari;
- e) non cedere a terzi qualsiasi credito pecuniario derivante dal Contratto;
- f) comunicare alla Fondazione, compatibilmente con la normativa vigente ed ove richiesto dalla Fondazione medesima, i dati identificativi (denominazione, sede e codice fiscale) di tutte le imprese della Filiera delle Imprese del Contratto;
- g) rispettare tutti gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali relativi ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del Contratto;



- h) consegnare, ove richiesto dalla Fondazione, il documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità dei versamenti contributivi e dei premi assicurativi relativi ai lavoratori impiegati per l'esecuzione del Contratto, e copia delle scritture annotate nel Libro Unico del Lavoro e relative ai lavoratori impegnati nell'esecuzione del Contratto, unitamente ad idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei relativi corrispettivi in favore dei lavoratori medesimi;
- i) assicurare che il personale dell'Operatore o delle imprese della Filiera delle Imprese del Contratto, qualora presente negli immobili detenuti dalla Fondazione, esponga apposita tessera di riconoscimento, munita di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro nonché gli eventuali ulteriori dati prescritti per legge;
- j) osservare e far osservare, nell'esecuzione del Contratto, tutte le leggi, regolamenti, usi, consuetudini e le norme tecniche applicabili nonché il Patto;
- k) adottare tutte le misure necessarie, utili o, comunque, opportune al fine di garantire che tutte le imprese della Filiera delle Imprese del Contratto adempiano anch'esse alle obbligazioni assunte dall'Operatore ai sensi delle lettere che precedono;
- l) informare i lavoratori impiegati per l'esecuzione del Contratto del Patto e degli obblighi da esso derivanti.

4. Ai fini del presente Patto deve intendersi Filiera delle Imprese del Contratto il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo – anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto o subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale – nell'esecuzione del Contratto da parte dell'Operatore, dovendosi intendersi ricompresi nella Filiera delle Imprese del Contratto tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, seppur riguardanti attività



collaterali.

5. L'Operatore prende atto, conviene e stipula che la Fondazione avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, in qualsiasi momento, senza necessità di alcun preavviso, dandone comunicazione ai sensi del Contratto all'Operatore nel caso in cui:

- a) l'Operatore venga posto in liquidazione ovvero presenti patrimonio netto negativo; b) le dichiarazioni di cui al precedente Articolo 2 risultino non rispondenti a verità ovvero divengano non più rispondenti al vero;
- c) le obbligazioni di cui al precedente Articolo 3 non siano adempiute;
- d) all'Operatore venga applicata, in via cautelare ovvero in via definitiva, una delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- e) un amministratore o procuratore (o, comunque, titolare di altra carica iscritta al Registro delle Imprese) dell'Operatore sia condannato, anche in via non definitiva, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e/o l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero per taluno dei delitti previsti e puniti dagli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale e dagli articoli 2635 e 2635-bis del Codice civile.

6. Per qualsiasi causa tra le Parti relativa al presente Patto, ivi inclusa qualsiasi causa relativa alla validità o efficacia della presente clausola, nonché per qualsiasi causa ad essa connessa, sarà – per accordo delle Parti – competente in via esclusiva il Foro competente ai sensi del Contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, [•]

Per [•]

Il [•]

Per la Fondazione Boschi Di Stefano

Il Presidente

Milano



Comune
di Milano

([•])

(Avv. Ezio Antonini)

L'Operatore, nel sottoscrivere il presente Patto, previa attenta lettura di ogni clausola e rilettura di quelle di cui ai numeri 5 (Clausola risolutiva espressa) e 6 (Foro esclusivo), dichiara espressamente di approvarle.

Per

[•]

Il [•]

([•])